



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 2 del 12/01/2015 – 22/01/2015 Udienza pubblica del 02/12/2014
Massima n. 1:	Titolo Fauna - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni che consentono provvedimenti di deroga al regime di protezione degli uccelli - Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo rispetto alle censure svolte dal ricorrente - Disposizioni medio tempore non applicate - Cessazione della materia del contendere. Testo Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'articolo 117, commi primo e secondo, lett. s) della Costituzione, e dell'articolo 4, numero 3), dello statuto friulano, degli art. 15, comma 1, lett. a), c) e d e 18, comma 1, lett. a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15, in quanto, dopo la proposizione del ricorso, le norme impugnate sono state abrogate dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2013, n. 7 senza che le stesse abbiano avuto applicazione nel periodo di vigenza.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/08/2012, n. 15 art. 15, co. 1 legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/08/2012, n. 15 art. 18, co. 1



	Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 1 Costituzione art. 117 co. 2 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4, n. 3
Massima n. 2:	Titolo Fauna - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione che i soggetti abilitati possano recuperare la selvaggina con l'utilizzazione dell'arma "ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura" - Disposizione abrogata, applicata medio tempore - Contrasto con il divieto, espressivo della competenza esclusiva dello Stato a determinare standard di tutela della fauna, di trasportare armi per uso venatorio nei giorni in cui non è consentita la caccia - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
	Testo Va rilevata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, dell'art. 18, comma 1, lett. d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15. Infatti tale disposizione impugnata, abrogata dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2013, n. 7, ma applicata nel periodo di vigenza, si pone in contrasto con l'art. 21, comma 1, lett. g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Pertanto, tale norma, malgrado rientri nella potestà legislativa regionale in materia di caccia, interagisce con la materia della tutela dell'ambiente attribuita in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato, della quale, per il suo carattere trasversale, deve essere affermata la prevalenza rispetto alla legislazione regionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/08/2012, n. 15 art. 18, co. 1
	Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 Costituzione art. 117, co. 1 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4, n. 3
	Altri parametri e norme interposte legge 11/02/1992, n. 157 art. 21, co. 1, lett. g)

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

